

AVVALIMENTO

Allegato N.15103 al PARERE

NELL'AMBITO DELLE CONSULTAZIONI DI CUI AL **COMMA 2 DELL'ART.1**
DELLA LEGGE DELEGA n. **?? ??**

sui principi ed i criteri direttivi
che il Governo **è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega**

DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA



Collegio dei Periti Industriali laureati delle provincie di Alessandria Asti Torino



Commissione LLPP Ordine Architetti Torino



Commissione LLPP Ordine Ingegneri Torino

CROIPU Consulta regionale degli Ingegneri Pugliesi



Ordine degli Architetti della provincia di Torino



Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari



Ordine degli Ingegneri della provincia di BAT (Barletta, Andria, Trani)



Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	28/10/2015	15103-Avvalimento	Lorenzo Buonomo		

relatori**Lorenzo Buonomo****Guido Caposio****Edoardo Ceretto****Renzo Conti****Riccardo Crivellari****Laura Antonietta Porporato****Italo Zanotti****Commissione LLPP Ordine Architetti Torino****Commissione LLPP Ordine Ingegneri Torino**

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	28/10/2015	15103-Avvalimento	Lorenzo Buonomo		

INDICE

1	MOTIVAZIONE.....	3
2	PROPOSTE DI MODIFICHE ALLA NORMATIVA.....	3
2.1	CODICE 163/2006	3
2.1.1	ART. 49.....	3
2.1.2	ART 50.....	5
2.2	REGOLAMENTO.....	6
2.2.1	ART 88.....	6

BONOMO

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	28/10/2015	15103-Avvalimento	Lorenzo Buonomo		

1 MOTIVAZIONE

Si propone di abolire l'avvalimento che pare dare vantaggi solo agli avventurieri che si improvvisano professionisti privi di competenze e agli imprenditori privi di strutture e organizzazioni che le acquistano (o le estorcono) a soggetti in difficoltà.

Che sia previsto dalle norme europee non è una motivazione per non esprimere un parere negativo.

La crescita dei professionisti e degli imprenditori è opportuno che sia progressiva e graduale.

La materia può essere disciplinata nei criteri di valutazione dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare e relativi bandi..

(v. paragrafi 2.34 e 3.12 del PARERE)

2 PROPOSTE DI MODIFICHE ALLA NORMATIVA

2.1 CODICE 163/2006

2.1.1 ART. 49

Testo attuale	Modifica proposta
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto	annullato
1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	annullato
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: <ul style="list-style-type: none"> a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da 	annullato

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	28/10/2015	15103-Avvalimento	Lorenzo Buonomo		

<p>parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (230)</p> <p>d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;</p> <p>e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34; (229)</p> <p>f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;</p> <p>g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5</p>	
<p>3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.</p>	annullato
<p>4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto</p>	annullato
<p>5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara</p>	annullato
<p>6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria</p>	annullato
<p>7. COMMA SOPPRESSO</p>	
<p>8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un</p>	annullato

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	28/10/2015	15103-Avvalimento	Lorenzo Buonomo		

concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti	
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario	annullato
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati	annullato
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio	annullato

2.1.2 ART 50

Testo attuale	Modifica proposta
<p>1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:</p> <p>a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;</p> <p>b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;</p> <p>c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;</p> <p>d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo</p>	Annullato

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	28/10/2015	15103-Avvalimento	Lorenzo Buonomo		

49	
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni	Annullato
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante	Annullato
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture	Annullato

2.2 REGOLAMENTO

2.2.1 ART 88

Testo attuale	Modifica proposta
1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento	Annullato
2. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'impresa ausiliata, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento	Annullato
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'Autorità entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le	Annullato

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	28/10/2015	15103-Avvalimento	Lorenzo Buonomo		

circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2	
4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all'Autorità le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata	Annullato
5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di cui all'articolo 50 del codice, deve possedere: a) i requisiti di cui all'articolo 78 in proprio; b) i requisiti di cui all'articolo 79 anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria	Annullato
6. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente titolo III	Annullato
7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'Autorità che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice	Annullato

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	28/10/2015	15103-Avvalimento	Lorenzo Buonomo		